



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
GABINETTO

Al Segretario Generale

SEDE

Al Direttore Generale per il Patrimonio Storico,
Artistico e Demotnoantropologico

SEDE

Al Direttore Generale per i Beni Architettonici
ed il Paesaggio

SEDE

Al Direttore Generale per l'Architettura e l'Arte
Contemporanee

SEDE

Al Direttore Generale per i Beni Archeologici

SEDE

Al Direttore Generale per gli Archivi

SEDE

Al Direttore Generale per i Beni Librari e gli
Istituti Culturali

SEDE

Al Direttore Generale per il Cinema

SEDE

Al Direttore Generale per lo Spettacolo dal vivo

SEDE

Al Servizio di Controllo Interno

SEDE

A tutti gli Istituti Centrali e Periferici

LORO SEDI



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
GABINETTO

II

Ufficio di Gabinetto – Osservatorio
Prot. n. 5626 del

18 APR 1998

OGGETTO: Contabilità speciali – utilizzazione disponibilità di cassa e relativa rendicontazione.

In relazione al perdurare delle diffuse incertezze, da parte di alcuni centri di responsabilità e relativi uffici dipendenti, in ordine alla utilizzazione delle somme accreditate sulle contabilità speciali aperte in favore dei funzionari delegati, per la gestione dei fondi loro assegnati in base ai piani di spesa di cui all'art. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 217, si fa presente che, con nota n. 217201 del 28 gennaio 1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della R.G.S. – Ispettorato Generale di Finanza – Divisione 12^a, indirizzata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per conoscenza alle Ragionerie Provinciali dello Stato, sono stati forniti chiarimenti in merito alla gestione e rendicontazione delle contabilità speciali.

Al riguardo, l'ex Ufficio Centrale per i beni AA.AA.AA.SS. – Servizio Bilancio e Programmazione, sin dall'8 aprile 1998, con nota n. 1338, ha evidenziato la possibilità di effettuare pagamenti utilizzando fondi affluiti sulle contabilità speciali anche se non attinenti alla spesa da sostenere, per la quale si è in attesa dell'accredito dei relativi fondi, al fine di evitare danni erariali conseguenti alla richiesta ed alla corresponsione di interessi per ritardati pagamenti, garantendo, comunque, il raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani di spesa, approvati dall'On. Ministro ai sensi dell'art. 7 della legge 237/93.

Da parte del predetto Ufficio è stato, inoltre, richiamato, in quanto applicabile a tutte le contabilità speciali autorizzate a favore dei funzionari delegati del Ministero per i beni e le attività culturali, l'art. 15, comma, 5 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, recante "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", il quale stabilisce che "I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono".



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
GABINETTO

III

In merito alla asserita mancata registrazione, da parte di alcune Ragionerie Provinciali dello Stato, dei rendiconti relativi alle contabilità speciali, in quanto contabilizzanti pagamenti in eccedenza rispetto agli accreditamenti su singoli capitoli, la Ragioneria Generale dello Stato, sempre con la predetta nota, ha considerato, che l'istituto delle "contabilità speciali" è stato concepito essenzialmente per agevolare al massimo la gestione contabile di risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento di specifiche attività demandate ad Uffici periferici dell'Amministrazione statale.

L'emissione di ordinativi di pagamento sulle contabilità speciali determina in concreto semplicità e speditezza delle procedure, movimentazione dei fondi e compensazione, sotto il profilo di cassa, delle economie con le eccedenze, posto che non è preclusa la possibilità ed anche l'opportunità di utilizzare fondi accreditati su un capitolo pur se non direttamente pertinente alla spesa da sostenere, ma che comunque rientri nell'ambito della stessa contabilità speciale.

Tuttavia, pur se consentita tale movimentazione di fondi, non si può prescindere dalla rendicontazione delle spese distintamente per capitoli, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Di qui la necessità che, nel caso sopra delineato, vengano rendicontate solo le somme effettivamente accreditate sul capitolo oggetto principale della spesa, mentre l'importo eccedente dovrà essere inserito nel successivo rendiconto.

Al riguardo, la predetta Ragioneria Generale dello Stato ha inoltre precisato che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo, nel caso di indisponibilità di quest'ultimo, si configura esclusivamente come mera anticipazione in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione; accreditamenti, questi, che la competente Amministrazione provvederà ad effettuare in tempo utile, ovviamente prima della presentazione del successivo rendiconto e comunque entro l'esercizio di competenza.

A tal fine, è ovvio che ciascun centro di responsabilità deve adoperarsi, in tempo utile, per richiedere i necessari stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, o in sede di assestamento della legge di bilancio.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
GABINETTO

IV

Pertanto, in caso di impossibilità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di aderire, entro l'esercizio di competenza, alle richieste di integrazione della cassa necessaria a ciascun centro di responsabilità, la rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei funzionari delegati dovrà comunque essere effettuata, a seguito della messa a disposizione della cassa a fronte degli impegni contabili assunti sui competenti capitoli, in relazione alla legge di approvazione del bilancio.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
(Cons. Mario Ciaccia)